SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 824)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Riapertura dei termini per la estensione ai volontari fiumani delle disposizioni del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205

ONOREVOLI SENATORI. — Di là dal giudizio storico, motivi di equità nei confronti dei volontari fiumani, ex combattenti (tali infatti li ha definiti il Ministero della difesa in data 16 dicembre 1974, per effetto della legge 1° novembre 1940, n. 1641), spingono i proponenti ad assumere la presente iniziativa legislativa.

I suddetti, infatti, reclamano, legittimamente, la estensione delle disposizioni del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, relative alla concessione della croce al merito di guerra agli ex combattenti della prima guerra mondiale 1915-18.

Già il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, dal titolo « Riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra », all'articolo 69 così recitava: « La presente legge si applica ai militari, anche volontari, del corpo di occupazione, che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920, e alle loro famiglie, nonchè ai volontari che, anche posteriormente, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale, ed alle loro famiglie, fino al 31 marzo 1922 ».

La summenzionata legge 1° novembre 1940, n. 1641, ha equiparato, poi, il servizio a quello prestato nel regio Esercito, nella regia Marina e nella regia Aeronautica, per il periodo dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921.

Con una circolare del Ministero della difesa datata 26 novembre 1974, n. 27936/OAP di protocollo, si è disposta la iscrizione a matricola presso i comandi dei distretti militari della dichiarazione integrativa rilasciata a favore degli interessati volontari legionari fiumani.

Successivamente, come si è detto, con una circolare, il Ministero della difesa, in data 16 dicembre 1974, ha esteso la concessione dei benefici, riservati dalle leggi, anche agli ex combattenti per avere partecipato ai fatti di armi per l'annessione di Fiume all'Italia.

Di fatto, però, la legittima pretesa degli ex combattenti fiumani trova un limite formale nella circolare n. 194, dispensa n. 23, pagina 779, del GM 1925 (onorificenze e ricompense), che ha chiuso i termini per le domande di concessione di croci al merito di guerra a far data dal 30 giugno 1925.

De jure, quindi, essendo il riconoscimento postumo a tale data, si rende conseguente la riapertura dei termini per la estensione dei benefici ricordati anche agli ex combattenti legionari fiumani.

In conclusione, giova ribadire che non ragioni storiche, ma di mera equità hanno mosso i proponenti del presente disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono riaperti i termini per la estensione ai superstiti volontari legionari fiumani, in possesso della dichiarazione integrativa di combattente, delle disposizioni del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, per la concessione della croce al merito di guerra a seguito della partecipazione ai fatti di armi svoltisi dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 per l'annessione della città di Fiume all'Italia.